

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p style="text-align: center;">DISEGNO DI LEGGE</p> <p style="text-align: center;">TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE</p> <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi (1.1) <u>dalla data di entrata in vigore della presente legge</u> un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici <u>relativi a lavori, servizi e forniture.</u> nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:</p>
	<p><i>a)</i> divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;</p>
	<p><i>b)</i> compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture (1.13)</p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p>denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (1.14)» recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</p>
	<p>c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (1.14), al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione (1.18) del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa; (1.21)</p>
	<p><i>c-bis)</i> semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure chiuse e non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche; (1.25)</p>
	<p><i>c-bis)</i> <i>recepimento degli strumenti di flessibilità messi a disposizione dalle direttive comunitarie; (1.22 testo 3)</i></p>
	<p>d) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (1.14), attraverso la promozione di reti e sistemi</p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	informatici già sperimentati in altre procedure competitive e la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale; (1.28 testo 2)
	<i>d-bis</i>) espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali <u>devono</u> essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva; (1.47)
	<i>d-bis</i>) previsione del riordino e della semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative di appalti e servizi per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi , comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela <u>previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio</u> , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 <u>e successive modificazioni e integrazioni</u> ; (1.54)
	<i>d-bis</i>) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione ; (1.55)
e) trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché, in ogni caso, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a	e) armonizzazione delle norme in materia di (1.57 testo 2) trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione; 1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, non è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

<p>favorire la trasparenza;</p>	<p>precedente pubblicazione di un bando di gara; (1.63) 2) <u>disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e a favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici,</u> sia mediante l'unificazione delle relative banche dati esistenti nel settore, sia con la definizione di idonee misure quali la (1.57 testo 2) previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, (1.67) finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse di gara, in funzione della loro tracciabilità; 3) comunque assicurando la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice (1.69), e la promozione della digitalizzazione delle procedure di gara, in funzione della loro tracciabilità anche con finalità di contrasto alla corruzione (1.70 testo 2);</p>
	<p><i>e-bis</i>) <u>disciplinare il possesso definizione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo capacità economico-finanziaria, tecnica - ivi compresa quella organizzativa - e professionale</u> che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare procedure di gara; (1.76 testo 2)</p>
	<p><i>e-bis</i>) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi <u>al massimo su in non più di due quotidiani nazionali e al massimo su in non più di due quotidiani locali,</u> con spese a carico del vincitore della gara; (1.75 testo 2)</p>
	<p>f) attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di più ampie funzioni</p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p>di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo <u>di best practices delle migliori pratiche</u>, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e (1.79) di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (1.14), comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza (1.79) e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti (1.86) assunti dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;</p>
	<p><i>f-bis)</i> individuare i individuazione dei casi in cui gli atti di indirizzo di cui alla lettera f) sono trasmessi <u>alle Camere</u> per l'espressione del parere <u>delle competenti Commissioni parlamentari</u>; (1.91)</p>
	<p><i>f-bis)</i> prevedere previsione che il regolamento <u>di cui alla lettera ii)</u> disponga la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura; (1.88 testo 2)</p>
	<p>g) riduzione degli oneri documentali ed economici (1.92) a carico dei soggetti partecipanti, <u>ai quali è attribuita la con attribuzione a questi ultimi della</u> piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, (1.93 testo 2) e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati (1.101 testo 2), attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1.1000) e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass (1.101 testo 2), garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti, e prevedendo l'applicazione di specifiche</p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità; (1.103)
	<i>h) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi;</i>
	<i>h-bis) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto di CONSIP SpA, al fine di migliorare la qualità degli approvvigionamenti e di ridurre i tempi di espletamento delle gare, anche attraverso un ricorso sempre più ampio alle gare di tipo telematico; (1.108)</i>
	<i>i) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera h), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma (1.120) per gli affidamenti di importo superiore a un milione di euro;</i>
<i>l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;</i>	<i>l) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento <u>agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni (1.131 testo 2/1); ogni variazione in corso d'opera deve essere motivata e giustificata da condizioni</u></i>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p><i>impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variante rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e prevedendo sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione di contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario; (1.131 testo 2)</i></p> <p><i>garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione; (1.132)</i></p>
<p><i>m) utilizzo preferenziale, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (1.14), del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», anche al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale;</i></p>	<p><i>m) utilizzo preferenziale, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (1.14), del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», regolando espressamente i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché determinazione delle modalità più agevoli di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie; (1.141 testo 4)</i></p>
	<p><i>m-bis) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi <u>sociali e (1002/1)</u> di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita alla lettera m) del presente comma, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso;(1.1002)</i></p>
	<p><i>n) creazione di un albo nazionale, presso gestito dall'ANAC, dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e dei contratti di concessione (1.14), prevedendo:</i></p> <p><i>1) ai fini dell'iscrizione all'albo, specifici requisiti di moralità, di competenza e di</i></p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p>professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto (1.163), nonché le cause di esclusione e di incompatibilità e di cancellazione per il medesimo albo (1.168); 2) e la loro l'assegnazione dei componenti nelle alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione (1.170); 3) che La determinazione dell'ANAC che adottò, in via generale, con propria determinazione una la disciplina generale per la tenuta dell'albo, detta i comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento e di esclusione; (1.172 testo 2)</p>
	<p><i>o)</i> garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione (1.14) sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque, nonché una adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza; (1.181 testo 2)</p>
	<p><i>p)</i> rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale, e prevedendo altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse</p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p>nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori; (1.190)</p>
	<p><i>p-bis</i>) creazione, <u>presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</u>, di un albo nazionale dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati; (1.193 testo 2)</p>
	<p><i>q</i>) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e <u>nei contratti di concessione (1.14)</u> di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori, e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta; (1.196)</p>
<p><i>r</i>) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di garanzia globale di esecuzione per gli appalti pubblici di lavori;</p>	<p><i>r</i>) <i>riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e forniture (1.1007/1) con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili</i></p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<i>alla stazione appaltante;(1.1007)</i>
	<i>r-bis) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti effettuate stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione; (1.211 testo 2)</i>
	<i>s) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti (1.214), garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti (1.213 testo 2)</i>
	<i>s-bis) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità dell'opera, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione; (1.223)</i>
	<i>t) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità , trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, (1.1004) anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di dei contratti eseguiti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in</i>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	materia di <i>rating</i> di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale» (1.228);
	t-bis) previsione di requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale; (1.239 testo 2) V. lettera e-bis)
u) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi comunitari e dei principi della giurisprudenza amministrativa in materia, rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e prevedendo che quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali mette a disposizione gli stessi requisiti e risorse, che possono ricomprendere anche beni strumentali;	u) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi <u>comunitari dell'Unione europea</u> e di <u>quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia</u>, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto (1.242), al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata (1.250) e prevedendo che non <u>possa</u> essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e <u>dell'esperienza tecnico professionale</u> necessarie per eseguire le prestazioni da affidare; (1.249 testo 2)
	v) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali (1.253);
	z) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione (1.14), <u>dei anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e degli</u> altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti e, (1.256) per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p>il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti nonché prevedendo misure premiali per gli appaltatori e i quei concessionari che coinvolgono le piccole e medie imprese i predetti soggetti nella fase <u>nelle procedure</u> di gara; (1.263)</p> <p><i>, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise risultino adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese (1.259)</i></p>
	<p><i>z-bis) prevedere una normativa che al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, disponga che l'ANAC, prima di applicare quanto disposto dal citato articolo, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni di procedere ad una nuova gara oppure se qualcuno dei concorrenti che hanno partecipato alla gara sia disponibile ad eseguire la commessa agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicatario corrotto; (1.265 testo 3)</i></p>
	<p><i>aa) valorizzazione delle attuali esigenze sociali e ambientali di sostenibilità ambientale, (1.277) mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che operano nel proprio territorio <i>che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, (1.278) in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, privilegiando tenendo anche in considerazione (1.281) gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea; (1.1005)</i></i></p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p><i>bb)</i> garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione (1.14) tra enti nell'ambito del settore pubblico (cosiddetti affidamenti <i>in house</i>), assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione comparativa di più offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione; espressa indicazione dell'applicazione del codice di cui alla lettera b) anche alle per gli eventuali affidamenti effettuati dalle cosiddette società in house del settore pubblico; (1.284)</p>
	<p><i>cc)</i> previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, (1.287) con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta (1.289) , comunque nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea (1.1006)</p>
	<p><i>cc-bis)</i> previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che chiarisca stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente; (1.1001)</p>
	<p><i>dd)</i> disciplina organica della materia dei contratti di concessione (1.14) mediante</p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p>l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri <u>direttivi</u> per le concessioni indicate nella <u>sezione II</u> della direttiva 2014/23/UE₂ , (1.298) e prevedendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, e <u>nonché</u> a disciplinare le procedure di fine concessione, <u>nonché</u> e le modalità di indennizzo in caso di subentro; (1.302 testo 2)</p>
	<p><i>dd-bis)</i> obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, <u>sia già esistenti che o</u> di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi; (1.1003)</p>
	<p><i>dd-bis)</i> <i>avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali , <u>con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, (1.1009/3)</u> in conformità alla nuova disciplina generale delle concessioni;</i> <i>«dd-ter)</i> <i>previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto dei principi dell'evidenza pubblica;(1.1009 testo 2)</i></p>
	<p><i>ee)</i> individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già</p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	adoperati per aste telematiche; (1.28 testo 2)
	<i>ee-bis</i>) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo l'indicazione il soddisfacimento di obiettivi dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto; (1.313)
	<i>ff</i>) trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e <u>concessioni contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto</u> (1.315);
	<i>gg</i>) previsione di forme di dibattito pubblico, sul modello del <i>débat public</i> francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;
	<i>gg-bis</i>) [<i>ll-bis</i>] obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; nonché obbligo della stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; (1.330 testo 2)
	<i>hh</i>) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b); anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina;

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p><i>ii)</i> previsione dell'emanazione, <u>contestualmente</u> al nuovo codice di cui alla lettera b), di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa di <u>tale</u> codice di cui alla lettera b), ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e adottato <u>da adottare</u> con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p>
	<p><i>ll)</i> previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera <i>ii)</i>, anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.</p>
	<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli <i>standard</i> internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). <u>Le modalità operative delle consultazioni devono prevedere, oltre che incontri collegiali, anche la presentazione, da parte delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, di documentazioni in merito ai diversi principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a legislatore delegato deve rispettare nell'esercizio della delega in sede di redazione del quadro normativo.</u> (1.332)</p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p>3. Il decreto legislativo previsto dal di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, <u>e dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui al comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,</u> sentito il previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, <u>e del parere del Consiglio di Stato che si pronunziano</u> entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, ehe si pronunzia entro trenta giorni; decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere. Per il computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri parlamentari si applica l'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (1.335)</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p>3-bis. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituenti che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (1.336)</p>
	<p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura delle medesime procedure previste per e l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi</p>
	<p>5. Il regolamento di cui al comma 1, lettera <i>ii</i>), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (1.338). Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono (1.339) parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.</p>
	<p>5-bis. <i>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di</i></p>

A.S. 1678-A - NT - BOZZA (al 3/6/2015 nott.) con indicazione delle correzioni (al 29/05/2015)

	<p><i>compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.</i></p> <p><i>5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge <u>del decreto legislativo di cui al comma 1, (1.1008/1)</u> cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.</i></p> <p>(1.1008)</p>
	<p>6. Dall'attuazione <u>della presente legge del presente articolo</u> non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le <u>autorità amministrazioni</u> interessate provvedono agli adempimenti <u>di cui al presente articolo di rispettiva competenza</u> con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto <u>attuativo legislativo di attuazione</u> determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>